



Tarcento, 19 ottobre 2021

Prot. 629/21

Comunicazione PEC

Spett.le
COMUNE DI FAEDIS
Piazza Monsignor Pelizzo 13
33040 Faedis
PEC: comune.faedis@certgov.fvg.it

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19.

SSL 2014-2020, Sottomisura 19.2, Azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica” (pubblicato sul BUR n. 41 del 10/10/2018).

CUP: H87H21005310002

Concessione del finanziamento.

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea, con propria Decisione di Esecuzione C(2019) 9135 final del 11/12/2019, della quale si è preso atto con delibera di Giunta Regionale n. 2235 del 20/12/2019;

Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell’11 agosto 2016, che approva il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013”

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Torre Natisone (SSL), approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016;

Visti i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2627/DGEN del 08 agosto 2018, n. 117 del 26/02/2019 e 2697/AGFOR del 12/04/2021 che autorizzano rispettivamente la variante n. 1, n. 2 e n. 3 alla SSL;

Visto il bando dell’Azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica” della SSL, approvato con deliberazione del CdA n. 170.01 del 27/09/2018 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 41 in data 10 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 avente ad oggetto i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto l’art. 34 comma 2 del bando che prevede ulteriori impegni essenziali non già individuati con la deliberazione di Giunta regionale del 1° settembre 2017 n. 1623 e in particolare:

- non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis” di cui all’art. 8 del presente bando.

c) consentire la fruizione pubblica e gratuita delle aree oggetto del sostegno e garantire la manutenzione e pulizia delle aree medesime.

Considerato che a fronte del bando approvato con deliberazione del CdA n. 170.01 del 27/09/2018 si è dato corso agli adempimenti istruttori;

Richiamata in particolare l'istanza pervenuta tramite PEC in data 11/03/2019 (Prot. n. 228/19 del 11/03/2019) e replicata su SIAN nei termini stabiliti (entro il 20/08/2019) con **domanda di sostegno n. 94250144238** rilasciata in data 02/08/2019, presentata da parte di Zani Claudio in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Faedis (CUAA 80010230300), per un importo di euro 100.000,00 a fronte di un importo complessivo di costo preventivato pari ad euro 126.534,18;

Vista la nota prot. 637/19 del 29/08/2019 con la quale il GAL comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità di alcune spese di data 05/02/2020 (n. prot. 133/20);

Vista la check list istruttoria redatta in data **18/02/2020** che quantifica quale costo ammissibile dell'operazione di cui trattasi, l'importo di euro **100.000,00**;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Torre Natisone Gal n. 187.03, di data 20/02/2020, pubblicata sul BUR n. 10 del 04/03/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;

Considerato che l'istanza presentata dal Comune di Faedis è risultata ammessa e non finanziata per carenza di risorse;

Considerato che, attraverso quarta variante sostanziale alla Strategia di sviluppo locale, approvata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione con decreto n. 6310/AGFOR del 15/09/2021, si sono rese disponibili risorse sufficienti al finanziamento complessivo del progetto ammesso per un sostegno totale pari ad **€ 100.000,00**;

Considerato che all'operazione oggetto della domanda di sostegno è attribuito il **CODICE CUP n. H87H21005310002** come da comunicazione del beneficiario prot. 628/21 del 19/10/2021;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1977 del 23/12/2020 avente ad oggetto *Integrazione modalità di rendicontazione dei costi* la quale dispone che *tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg (UE) 1305/2013 per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento*;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017;

Considerato che il presente sostegno è erogato in conto capitale non configurabile come aiuto di stato in quanto attraverso il suddetto sostegno non viene esercitata dal beneficiario attività rilevante ai fini commerciali;

Dato atto pertanto che non è necessario ottenere il “Codice Concessione RNA-COR” dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione del sostegno;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il costo ammissibile dell'operazione oggetto della domanda di sostegno n. **94250144238**, avente ad oggetto “Itinerario storico culturale e religioso nella Valle del Grivò”, è pari a euro **100.000,00**.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone a favore del Comune di Faedis (CUAA 80010230300) la concessione di un sostegno di euro **100.000,00 (centomila/00)**, pari al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, a valere sulla domanda di sostegno n. **94250144238**.

3. La quota del sostegno di euro **100.000,00** fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 3.1 della SSL di Torre Natisone Gal, cofinanziato dall'Unione europea a valere sui fondi FEASR (43,12%) e sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall'organismo pagatore (Ag.E.A.).

4. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini:

- a) avvio dell'operazione entro **12 mesi** dalla data del presente provvedimento ossia entro **15/10/2022**, a pena di revoca (art. 23, comma 1 del bando);
- b) conclusione e rendicontazione dell'operazione entro 30/06/2023 (termine di scadenza della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL).**

5. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in caso di proroga alla scadenza della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL.

6. La conclusione delle operazioni presuppone la realizzazione delle attività e degli interventi previsti (fatte salve eventuali varianti così come disciplinate dal bando).

7. Le richieste di variante sostanziale vanno presentate al GAL secondo le modalità di cui all'art. 25 del bando. L'art. 26 del bando disciplina le varianti non sostanziali.

8. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni essenziali previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 e agli ulteriori impegni essenziali di cui alle lettere g) ed h):

- a) avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;
- b) divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;
- c) mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- d) osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti all'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
- e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
- f) impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- g) divieto di effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- h) consentire la fruizione pubblica e gratuita delle aree oggetto del sostegno e garantire la manutenzione e pulizia delle aree medesime.

Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo (art. 39 del bando).

9. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni accessori previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017:

- a) impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata;
- b) impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante;
- c) impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione, e nel solo caso previsto dal punto 5 del presente atto;
- d) impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa;**
- e) impegno a trasmettere le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, entro il 31 luglio e 31 gennaio di ogni anno (dati relativi rispettivamente al primo e al secondo semestre di ciascuna annualità);**
- f) impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- g) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione previsti dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i., ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 1. riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e il logo Leader;
 2. fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui

beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;

3. collocare, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. **Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, esporre una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.**

I poster, le targhe, i siti web ed il materiale di informazione e comunicazione devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i. e dal manuale d'utilizzo del logotipo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 FVG.

10. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno tramite PEC (**11 marzo 2019**) e fino al termine di conclusione dell'operazione di cui al punto 4, lettera b).

11. Il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo del sostegno concesso, entro la misura massima prevista dall'art. 28 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN, corredata da:

a) dichiarazione del Legale rappresentante contenente l'impegno a completare l'operazione entro i termini previsti e a restituire, se del caso, l'anticipo liquidato entro i termini e secondo le modalità indicate dall'Organismo Pagatore.

b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione (art. 28 comma 2 lett. b) del bando)

Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

12. Il beneficiario può richiedere la liquidazione in acconto del sostegno concesso, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, con le modalità indicate all'art. 29 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 29 medesimo. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta, da questo GAL, per tempo e in relazione alla complessità dell'investimento.

13. Il beneficiario può richiedere la liquidazione a saldo del sostegno concesso con le modalità indicate all'art. 30 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 30 medesimo.

14. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile, dopo le verifiche di ammissibilità, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

15. Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del bando nonché alla normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al PSR 2014-2020 del FVG e al relativo regolamento di attuazione, alla SSL.

16. Eventuali ulteriori prescrizioni:

1. alla data della domanda di saldo è confermato che gli interventi realizzati da Enti locali non arrechino vantaggi diretti alle imprese;
2. consentire la fruizione pubblica e gratuita delle aree oggetto del sostegno e garantire la manutenzione e pulizia delle aree medesime.

Il Presidente
Mauro Veneto
